

- (8) Il Consiglio direttivo ha deciso che le disposizioni riguardanti gli scarti di garanzia devono essere stabilite in un atto giuridico diverso dall'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) poiché ciò consentirebbe di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo.
- (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 16, è sostituito dal seguente:

- «(16) per “utilizzo transfrontaliero” (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di:
- a) attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;
 - b) attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza;
 - c) crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;
 - d) strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM;
 - e) strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza.»;

2. L'articolo 2, paragrafo 49, è sostituito dal seguente:

- «(49) per “crediti derivanti da leasing” (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing. I contratti del tipo Personal Contract Purchase (PCP), vale a dire i contratti in base ai quali il soggetto obbligato può esercitare la facoltà di: a) effettuare un pagamento finale per acquistare la piena proprietà dei beni; o b) restituire i beni come forma di estinzione del contratto, sono assimilati ai contratti di leasing.»;

3. L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

Misure per il controllo dei rischi

1. L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee:

- a) scarti di garanzia come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (*);
- b) margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):

l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante;

